Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARIANELLO

Seduta del 14/04/2026

FATTO

Il ricorrente rappresenta di essere titolare, unitamente alla cointestataria, di n. 8 BFP, tutti sottoscritti in data 20/01/2007 e del valore nominale di € 250,00 ciascuno, il cui rimborso è stato negato da controparte per intervenuta prescrizione.
L'istante rileva che all'atto della sottoscrizione non era stato reso edotto sulla breve durata dei titoli e lamenta a tale proposito la violazione degli obblighi informativi da parte dell'intermediario, atteso che i buoni risultano privi di elementi dai quali si possa evincere la data di scadenza e/o la durata, né risulta consegnato al sottoscrittore il Foglio Informativo con le caratteristiche dell'investimento. Insoddisfatto dell'interlocuzione avuta a seguito del reclamo, sottopone la questione all'Arbitro al quale chiede il risarcimento dei danni subìti, stante la mancata consegna della documentazione normativamente prevista.
L'intermediario, costituitosi ritualmente nel presente procedimento, si oppone alle pretese di controparte, eccependo in via preliminare l'irricevibilità del ricorso all'ABF per incompetenza *ratione temporis* e *ratione materiae*.
Il resistente rileva nel merito che tutti i titoli in contestazione appartengono alla serie contraddistinta dalla sigla alfanumerica "18Q", avente una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione, come riportato nel foglio informativo *pro tempore* vigente, disponibile presso i propri uffici aperti al pubblico.
Il convenuto osserva che la data di emissione risulta chiaramente visibile, ragion per cui non poteva generarsi alcun dubbio in ordine alla scadenza ed alla prescrizione degli stessi. In ogni caso i titolari

avrebbero potuto recarsi in ogni momento presso qualsiasi ufficio e chiedere informazioni. Inoltre all'epoca non era prevista l'apposizione di alcun timbro indicante la data di scadenza, in quanto le emissioni dei buoni venivano effettuate per "serie" con decreti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (resi noti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), ove erano indicate le caratteristiche dei buoni nonché ogni altro elemento ritenuto necessario al fine di rendere il risparmiatore edotto circa le modalità e la tempistica utile per la riscossione. La serie risulta pienamente leggibile sul titolo, come si evince dalla copia allegata al ricorso.
Sul tema della decorrenza dei termini di prescrizione, richiama l'ordinanza n. 16459/2024 della Corte di Cassazione, Sez. I, del 13/06/2024, la quale ha statuito che: "*In tema di buoni postali fruttiferi, l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il "dies a quo" venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi*)".
Ne deriva che i buoni della Serie "18Q", emesso in data 20/01/2007 e della durata massima di 18 mesi, risultano scaduti il 20/07/2008 e si sono prescritti il 21/07/2018. Il rimborso è stato richiesto successivamente alla decorrenza del termine decennale mediante la presentazione del reclamo in data 20/10/2025 e, pertanto, la liquidazione dei medesimi è stata negata nel pieno rispetto della legge.
Inoltre la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 17814/19 enuncia il seguente principio di diritto: "*La mancata consegna al sottoscrittore al momento dell'acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione*".
Per quanto concerne, infine, ogni eventuale richiesta di risarcimento del danno, il resistente rinvia alla decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 4656/2022, la quale ha sancito che: "*quando oggetto della domanda è la richiesta di risarcimento del danno fondata sulla violazione dell'obbligo di consegna del Foglio Informativo, posto a presidio della correttezza dei rapporti fra intermediari e clienti, la causa petendi del ricorso si radica nel mancato rispetto di regole di condotta che si accompagnano alla conclusione del contratto e non nell'esercizio di diritti a prestazioni da questo derivanti ovvero nell'interpretazione dei suoi effetti. Ne consegue che, ai fini dell'individuazione della competenza temporale, ha rilevanza la data in cui la violazione della regola di condotta è stata posta in essere*".
In sede di conclusioni l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.
Nelle repliche l'istante reitera le proprie domande richiamando, a supporto delle proprie deduzioni, alcune pronunce dell'Arbitro riguardanti la violazione del dovere di informazione incombente sull'intermediario (Collegio ABF Roma, n. 6903/2021 e n. 11045/2020). Ne deriva che la mancata consegna del FIA ha impedito o, comunque, ritardato l'esercizio consapevole e tempestivo del diritto al rimborso. Il conseguente danno si è concretizzato nel momento in cui il resistente ha opposto il proprio rifiuto alla richiesta di rimborso.
Il convenuto si riporta nelle controrepliche alle conclusioni contenute nel proprio atto introduttivo.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio concerne il mancato rimborso di n. 8 BFP emessi in data 20/01/2007, rispetto ai quali parte ricorrente ha evidenziato la violazione dei doveri informativi da parte dell'intermediario mentre quest'ultimo ha eccepito l'intervenuta prescrizione.
Per quanto concerne l'eccezione preliminare relativa all'incompetenza dell'ABF *ratione temporis*, appare necessario rinviare alla decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 4656/2022, laddove è stata ribadita la necessità di far dipendere tale competenza dalla circostanza se la controversia abbia

per oggetto la fase di formazione del consenso ovvero i vizi genetici del rapporto giuridico o, piuttosto, i momenti esecutivi oppure l'interpretazione degli effetti del contratto.
Al fine di radicare la competenza dell'Arbitro avrebbe peso, in questo secondo caso, la data della "contestazione".
La competenza dell'Arbitro, pertanto, sussiste quando la *causa petendi* consiste nell'accertamento dell'esigibilità del diritto ad una delle prestazioni caratterizzanti il contratto di deposito irregolare stipulato con l'intermediario, ovvero il diritto di credito alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati in ragione della loro scadenza, per quanto originati da contratti sottoscritti prima del 01/01/2009. A tale domanda l'intermediario oppone l'avvenuta prescrizione che, in quanto causa sopravvenuta di estinzione del diritto di credito, costituisce evidentemente una vicenda successiva ed inerente allo svolgimento del rapporto, peraltro giunto a scadenza in epoca posteriore alla predetta data.
Tali criteri possono ritenersi validi ed estensibili in via analogica anche in relazione alle nuove disposizioni sulla competenza temporale dell'Arbitro, applicabili ai ricorsi presentati a partire dal 01/10/2022 (in senso conforme, Collegio ABF Napoli, n. 5667/2023).
Ne deriva che deve essere respinta l'eccezione preliminare dell'intermediario fondata sull'incompetenza temporale dell'ABF.
Anche per quanto concerne la questione della competenza *ratione materiae* dell'ABF, si effettua espresso rinvio alla decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 4656/22, che ha evidenziato come le caratteristiche della non cedibilità e della non negoziabilità dei BFP nel mercato monetario (art. 1, co. 1 *ter*, T.U.F.) impediscano la loro qualificazione come "strumenti finanziari".
Ne consegue che anche tale eccezione preliminare, fondata sull'incompetenza per materia dell'Arbitro, deve essere respinta (in senso conforme, Collegio ABF Napoli, n. 5667/2023).
Il ricorso non può essere accolto nel merito, invece, per le considerazioni che seguono.
Dall'esame dei titoli si evince che:
- sul retro è indicata la serie di appartenenza ("18Q") e la data di emissione (20/01/2007);
- sempre sul retro è presente, inoltre, una dicitura che rinvia alla normativa di riferimento (parte prima del DM 19/12/2000), con l'avvertenza che: "*Al momento del collocamento, il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al Foglio informativo Analitico contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento*".
A partire dall'entrata in vigore del D.M. 06/10/2004 (a seguito della trasformazione della CDP in S.p.A.), le emissioni di BFP non sono state istituite con apposito decreto ministeriale che ne dettava le condizioni e la durata, ma annunciate con meri comunicati pubblicati dalla CDP nella Gazzetta Ufficiale. Il comunicato non definiva le condizioni che regolavano l'emissione, ma si limitava a rinviare ai fogli informativi analitici, la cui consegna era comunque prevista in sede di sottoscrizione.
Per quanto concerne la scadenza si rappresenta che, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 06/10/2004: "*I buoni postali fruttiferi sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista all'atto di emissione, fatta salva la facoltà di rimborso anticipato a richiesta del titolare secondo le modalità e condizioni previste nel relativo regolamento adottato dalla CDP S.p.a.*".
Il regolamento contenuto nei Fogli informativi delle serie "a 18 mesi" (reperibile sul sito *internet* dell'intermediario) prevede che: "*i buoni a 18 mesi diventano infruttiferi dal giorno successivo alla scadenza del diciottesimo mese dalla data di sottoscrizione*".
L'art. 8 del D.M. 19/12/2000, applicabile anche alle serie dei titoli già emessi e non ancora prescritti alla data della sua entrata in vigore, ha esteso a dieci anni l'originario termine di prescrizione quinquennale, prevedendo che: "*i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi*".
Per quanto concerne il *dies a quo* da cui comincia a decorrere il computo del termine di prescrizione, appare dirimente richiamare la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 6196/2024, secondo

cui: "*Su questo specifico punto è successivamente intervenuta l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 23006 del 28/07/2023, che, con riguardo ai buoni emessi prima dell'entrata in vigore del D.M. 19/12/2000, si è espressa a favore dell'applicabilità dell'art. 8 citato sotto il profilo sia della durata (estesa da cinque a dieci anni), sia della decorrenza (individuata nella "data di scadenza del titolo"). Anche se l'operatività solo parziale dell'art. 8 - limitata, cioè, alla durata della prescrizione - potrebbe astrattamente poggiare sul favor nei confronti dei risparmiatori espresso dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284/1999, applicare contemporaneamente il termine di prescrizione quinquennale e la disciplina del dies a quo contenuta nell'art. 176 D.P.R. n. 156 del 1973 costituirebbe, secondo la Corte di Cassazione, una "ibridazione" non consentita dall'ordinamento. In linea con l'interpretazione avanzata dall'ordinanza citata, questo Collegio ritiene che la norma di cui all'art. 8 del D.M. 19/12/2000 abbia attuato, nel suo complesso, quella direttiva di maggior favore nei confronti dei risparmiatori suggerita dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284/1999, rendendosi in tal modo retroattivamente applicabile ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore. Nei confronti di questi ultimi, pertanto, la disciplina della prescrizione si trova interamente contenuta nell'art. 8 del D.M. 19/12/2000. Non si possono ricavare indicazioni contrarie neppure dal testo dei buoni appartenenti alla serie BA, che fissa la decorrenza della prescrizione dal 1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità: infatti, tale decorrenza è in ogni caso espressamente riferita al previgente termine di 5 anni di cui alla normativa all'epoca applicabile; la previsione negoziale, poi, in quanto tale, non potrebbe prevalere su una previsione legale (art. 2936 c.c.). Tutto ciò premesso, il Collegio formula il seguente principio di diritto: "Alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del DM 19 dicembre 2000 e per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente si applica l'art. 8 comma 2 dello stesso decreto, che stabilisce la prescrizione, per quanto riguarda il capitale e gli interessi, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo*".

Ne consegue che i buoni della serie 18Q, emessi il 20/01/2007, risultano scaduti il 20/07/2008, con la conseguenza che il termine utile per ottenerne il rimborso è maturato in data 20/07/2018.

La prima richiesta di rimborso documentata in atti è identificabile con il reclamo, inviato in data 20/10/2025.

Ne deriva che l'eccezione di parte resistente in ordine alla prescrizione del diritto risulta correttamente formulata e, quindi, la relativa domanda di rimborso proposta da parte ricorrente non può trovare accoglimento.

L'istante ha spiegato domanda risarcitoria per l'omessa informativa da parte dell'intermediario nonché la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico all'atto dell'emissione, atteso che il convenuto non ha dimostrato l'avvenuta ricezione del medesimo al momento della relativa sottoscrizione.

Occorre evidenziare che: "*la mancata consegna al sottoscrittore al momento dell'acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione*" (Collegio di Coordinamento ABF, n. 17814/2019).

Tale assunto ha trovato conferma nella recente decisione n. 11113/2025 con cui il Collegio di Coordinamento ha statuito il seguente principio di diritto: "*La mancata consegna al sottoscrittore del Foglio informativo, al momento dell'acquisto dei BFP e successivamente in costanza di rapporto, non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione, che decorre dalla scadenza del BFP. Fino al giorno in cui il diritto al rimborso di un BFP non sia prescritto, permane l'obbligo dell'intermediario di consegnare al sottoscrittore il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento*".

Ne consegue che l'omessa consegna del suddetto documento non costituisce un impedimento oppure un ostacolo oggettivo all'esercizio del rimborso del titolo da parte del sottoscrittore.

Per quanto attiene alla pretesa risarcitoria, poiché il titolo è stato collocato il 20/01/2007 e la prescrizione è maturata il 21/07/2018, la relativa domanda è sottratta alla competenza temporale dell'Arbitro.

Infatti le disposizioni che regolano il relativo procedimento prevedono, nella Sez. I, par. 4, comma 4,

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

che: "*Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso*".
Il ricorso è stato presentato in data 05/12/2025 e, quindi, poteva avere ad oggetto operazioni o comportamenti effettuati non oltre il 05/12/2019.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE